



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
*sezione lavoro*

All'udienza del 28/01/2020 alle ore 10:57 avanti al Giudice dr. Vincenzo Nuvoli sono presenti:  
per parte ricorrente: il ricorrente con l'Avv. Stramaccia;  
per parte convenuta: la dott.ssa Verniani con l'Avv. Feri.  
I difensori discutono, insistendo come da rispettivi atti.

Il Giudice, previa camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del seguente dispositivo e contestuale motivazione.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
*In nome del popolo italiano*

**IL TRIBUNALE DI FIRENZE**  
*in composizione monocratica*  
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

all'udienza del 28 gennaio 2020 nella causa iscritta al n. 772/2018 R.G.  
promossa da  
rappresentato e difeso da Avv. L. Calvani, A. Stramaccia

*ricorrente*

contro  
rappresentato e difeso da Avv. M. Feri

*resistente*

come da dispositivo e motivazione contestuale che seguono:

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da  
con atto depositato in data 12.3.2018, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:  
dichiara che ha diritto all'inquadramento nel IV livello CCNL  
Commercio a decorrere dal 1°.4.2011;



condanna al pagamento, a favore di , delle spese processuali, liquidate in € 3.972,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP, e oltre al rimborso del contributo unificato versato.  
Firenze, 28 gennaio 2020

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

(art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012)

1. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, la datrice di lavoro (che esercita attività di fornitura di servizi e tecnologie per la rilevazione, gestione, contabilizzazione, esazione consumi, manutenzione di apparecchiature di misura ed accessorie nell'ambito dei consumi acqua, gas, energia e calore, ivi compresa la chiusura/apertura/rimozione dei contatori), esponendo: a) di essere stato assunto a partire dal 21.4.2008, con inquadramento nel V livello CCNL Aziende Terziario, Distribuzione e Servizi e mansioni di letturista, prima in base a successivi contratti a tempo determinato, e dal 1°.4.2011 in base e contratto a tempo indeterminato; b) di aver partecipato a una serie di corsi di formazione; c) a partire dal 1°.1.2011, conservando l'inquadramento nel V livello, egli era stato adibito alle mansioni di addetto alla lettura e sostituzione dei contatori; d) a decorrere dal 1°.9.2015, la società datrice di lavoro aveva applicato, in luogo del più favorevole CCNL Aziende Terziario, Distribuzione e Servizi, il CCNL Intersettoriale Conflavoro PMI, in base al quale il ricorrente era stato inquadrato nel V livello, con riconoscimento di un superminimo non assorbibile di € 209,35 mensili; e) il ricorrente, che nel periodo 21.4.2008 - 31.8.2010 aveva svolto solo mansioni di letturista contatori di acqua e gas, successivamente era stato adibito a mansioni promiscue di lettura contatori, sostituzione sistematica dei misuratori del gas in utenze attive, chiusura misuratore del gas, apertura utenze chiuse, morosità gas, acqua, controllo prelievi abusivi, sostituzione del supporto o mensola gas, chiusura, apertura e sostituzione misuratori acqua; f) per il contenuto delle mansioni svolte, il ricorrente aveva diritto al superiore inquadramento nel III, o IV, livello CCNL Aziende Terziario, Distribuzione e Servizi, in subordine fino al 1°.7.2016 (con inquadramento, dal 2.7.2016, nel III, o IV, livello CCNL Intersettoriale Conflavoro PMI).

Ha pertanto chiesto: *previa declaratoria di accertamento dell'obbligo di applicare il ccnl Commercio Confcommercio al rapporto tra le parti, dichiarati competere al ricorrente, in tesi il III livello CCNL Commercio - Terziario Confcommercio, ovvero il IV livello del suddetto CCNL dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla diversa data ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa anche ex articolo 36 Costituzione; In ipotesi subordinata dichiarati competere al*



*ricorrente il III livello CCNL Commercio-Terziario, ovvero il IV livello del suddetto CCNL dall'inizio del rapporto di lavoro o la diversa data ritenuta di giustizia fino al 1.07.2016 o la diversa data ritenuta di giustizia; e dal 2.07.2016, o la diversa data ritenuta di giustizia, dichiara competere il III livello CCNL Intersettoriale PMI, ovvero il IV livello del suddetto CCNL. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il "quantum debeatur" in caso di accoglimento della domanda sull' AN. In ogni caso si chiede la condanna della società convenuta alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del ricorrente.*

2. ha eccepito la parziale prescrizione quinquennale delle differenze retributive, contestando nel merito la domanda.

3. Il ricorrente sostiene che illegittimamente la società datrice di lavoro ha unilateralmente modificato la contrattazione collettiva applicata al rapporto, sostituendo al CCNL Aziende Terziario, Distribuzione e Servizi il CCNL Intersettoriale Conflavoro PMI.

In fatto, è pacifico che, in forza della tipologia di attività svolta dalla convenuta, è applicabile il D.Lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), il cui art. 30, IV co., prevede: *4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*

Ad avviso del giudicante, dato il suo tenore testuale (*è applicato*), deve ritenersi che la norma non detti unicamente la disciplina che gli enti appaltanti sono tenuti a prescrivere nel rapporto negoziale con le imprese appaltatrici, ma preveda per queste l'obbligo di applicazione della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività, anche a prescindere da una espressa clausola in tal senso contenuta nel bando e nel contratto di appalto.

Tale ricostruzione interpretativa trova conferma nel successivo art. 105, il quale, disciplinando il subappalto, al comma IX dispone espressamente che *L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.* La norma pone quindi non solo un espresso obbligo per l'affidatario di appalti



pubblici, ma anche una sua responsabilità solidale nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori; tale responsabilità solidale costituisce conferma del diritto dei prestatori all'applicazione del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva, azionabile nei confronti dell'impresa appaltatrice anche in assenza di conformi previsioni del contratto di appalto.

La disciplina legislativa in esame pone quindi una specifica obbligazione a carico dei soggetti affidatari di appalti pubblici, da cui consegue il diritto dei dipendenti all'applicazione della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività.

4. La convenuta ha dedotto l'illegittimità costituzionale della normativa in esame, ove interpretata nel senso sopra riportato, per violazione dei principi di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost., di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., nonché di retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.

Ad avviso del giudicante, va esclusa la non manifesta infondatezza di tali questioni, in quanto:

- non è ravvisabile violazione dell'art. 39 Cost., posto che la disciplina degli artt. 30, IV co., e 105, IX co., come ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'analoga disciplina dettata per i soci lavoratori delle cooperative dall'art. 3, I co., L. 142/2001 (cfr. Corte cost. 51/2015), non viene ad attribuire efficacia *erga omnes* alla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, bensì rinvia a essa *quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico*; va del resto rilevata la presenza, nell'ordinamento, di ulteriori norme di legge che, anche a fini diversi (cfr., in tema di c.d. *minimale contributivo*, l'art. 2, comma 25, L. 549/1995 in relazione all'art. D.L. 338/1989, convertito con L. 389/1989), fanno riferimento alla contrattazione dotata di maggiore rappresentatività;
- sono del tutto generiche le censure concernenti l'art. 41 Cost., non essendo neppure specificato per quale motivo l'obbligo di applicare la contrattazione stipulata da organizzazioni maggiormente rappresentative sia in grado di arrecare un effettivo pregiudizio alla libertà di iniziativa imprenditoriale, tenuto anche conto che, come sottolineato da parte convenuta, l'applicazione della diversa contrattazione non ha comportato un decremento retributivo per i dipendenti (e quindi, *a contrario*, l'applicazione dell'art. 30, IV co., non è suscettibile di determinare, in concreto, un effettivo aggravio per l'impresa);



- la questione concernente la dedotta violazione dell'art. 36 Cost. non è rilevante nel caso di specie, posto che, come dedotto dalla convenuta, tra la contrattazione rivendicata dal ricorrente (CCNL Terziario) e quella applicata dalla società datrice di lavoro (CCNL Intersettoriale Conflavoro PMI) non vi sono significative differenze sotto il profilo retributivo.

Va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente all'applicazione del trattamento economico e normativo di cui al CCNL Aziende Terziario, Distribuzione e Servizi.

5. Nel merito, \_\_\_\_\_, inquadrato nel V livello CCNL Commercio e inizialmente adibito a mansioni di letturista, sostiene di aver svolto, a partire dagli ultimi mesi del 2010, mansioni di sostituzione, chiusura, apertura di misuratori gas, controlli sull'apertura abusiva degli stessi e sostituzione del rubinetto, chiusura, apertura e sostituzione misuratori acqua, riconducibili al III (o, in ipotesi, IV) livello.

5.1. Il CCNL Commercio attribuisce il V livello ai *lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè: [...] 26.operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore; b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di fondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma.*

Il III livello è invece previsto per i *lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: [...] operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il*



*meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale; il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale.*

Infine, la declaratoria contrattuale attribuisce il IV livello ai lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: [...] 29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti.

5.2. In sostanza, il V livello prevede l'esecuzione di lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, e quindi – come si desume dai profili esemplificativi - lo svolgimento di attività di carattere routinario e di modesta complessità tecnica, non richiedenti esercizio di autonomia operativa e discrezionalità valutativa (secondo operatore in talune linee di lavoro; operatore su macchinari non richiedenti elevate capacità professionali, che lavora sulla base di dettagliate istruzioni ed effettua manovre di normale difficoltà); il IV livello presuppone invece una maggiore qualificazione professionale (specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche) e un maggior livello di autonomia (il profilo del manutentore, aggiustatore, riparatore prevede infatti l'individuazione di guasti di normale rilevazione e l'esecuzione di lavori di media complessità); infine, la declaratoria del III livello si riferisce a mansioni di concetto e a lavoratori specializzati provetti dotati di autonomia operativa e specifica ed adeguata capacità professionale, che quindi svolgono interventi di più elevato livello tecnico



(il *manutentore, aggiustatore, riparatore* inquadrato nel III livello, infatti, sulla base di un'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi realizzando quelli di elevato grado di difficoltà).

5.3. Alla luce di tali declaratorie contrattuali, le mansioni del ricorrente, quali emergono dalle (sostanzialmente coincidenti) descrizioni fattane dalle parti e dai testi escussi, ad avviso del giudicante esorbitano dal V livello in cui il . è inquadrato: la sostituzione dei misuratori del gas, ovvero la loro chiusura o apertura, pur essendo effettuate sulla base di procedure standardizzate, comportano comunque l'esercizio di un certo livello di autonomia valutativa e operativa (ad esempio, in relazione ai requisiti prescritti dalle imprese distributrici o dalla normativa tecnica di riferimento).

Non è peraltro emerso che tali mansioni comportino un elevato livello di autonomia discrezionale e di contenuto tecnico, trattandosi di attività svolte sulla base di dettagliati protocolli tecnici, e non essendone provata la particolare difficoltà di esecuzione; non sono quindi provati i presupposti di fatto per l'inquadramento nel III livello, non identificabili nella mera responsabilità sulla corretta esecuzione delle operazioni, presente per qualsiasi livello di inquadramento.

Ad avviso del giudicante, nelle attività diverse da quella di letturista sono invece ravvisabili le *specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, la normale rilevazione e la media complessità* tipiche del IV livello.

5.4. La società convenuta sostiene peraltro che, in un primo periodo, il ricorrente è stato in grande prevalenza adibito alle mansioni di letturista, svolgendo solo occasionalmente quelle di sostituzione, chiusura o apertura dei misuratori.

La circostanza, contestata e comunque non confermata dall'istruttoria, non potrebbe peraltro escludere l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. tenuto conto che, nel caso di mansioni promiscue, l'individuazione di quella prevalente va effettuata sulla base della *mansione maggiormente significativa sul piano professionale* (così, tra le altre, Cass. 26978/2009), e che, dagli stessi prospetti di parte convenuta, non risulta la mera occasionalità dello svolgimento delle mansioni diverse da quelle di letturista.

6. Ne consegue, in parziale accoglimento della domanda, la declaratoria del diritto di al IV livello CCNL Commercio a decorrere dall'assunzione a tempo indeterminato del 1°.4.2011.

Ex art. 91 c.p.c., la soccombente va condannata al pagamento, a favore di delle spese processuali, che, avuto riguardo ai parametri di cui di



Sentenza n. 53/2020 pubbl. il 28/01/2020  
RG n. 772/2018

cui ai DD.MM. 55/2014 e 37/2018 (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), si liquidano  
come da dispositivo.

Così deciso in Firenze il 28 gennaio 2020.

**Il Giudice del lavoro**

*(dr. Vincenzo Nuvoli)*

